

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 5 maggio 2019, alle ore 9.30 in Firenze (FI), Via della Piazzola n. 71 presso il Centro Studi CISL, a seguito di formale convocazione dei soci dell'associazione Nazionale Telefono Amico Italia sono presenti le signore:

- ✓ Monica Petra nata a Napoli il 09/09/1972 e residente a Marano di Napoli in via Toscana 14, Presidente dell'Associazione
- ✓ I consiglieri dell'Associazione: Monica Silvestrini nata a Roma il 12/02/1966; Roberta Gasperi nata a Tergine Val Sugana il 7/11/1944
Barbara Amboni nata a Bergamo il 02/03/1961.

Sono inoltre presenti un numero di soci pari a 18 come da foglio presenze allegato al presente e conservato fra gli atti dell'Associazione., registrati con i poteri di rappresentanza riscontrati come segue:

- ✓ 1.TA Bergamo in persona di Alessandro Piscone nato a Bergamo il 02/02/1980; 2.TA Bolzano in persona di Paola Foffani (delegata) nata a Vicenza il 19/10/1954; 3.TA Busto Arsizio in persona di Maria Antonietta Ferrario nata a Somma Lombardo il 16/01/1952; 4.TA Mantova in persona di Katia Proietti nata a Mantova il 29/12/1968; 5.TA Milano in persona di Tiziana Bedani nata a Milano il 24/08/1968; 6.TA Modena in persona Marco Antonio Magnanini nato in Venezuela il 22/10/1951; 7.TA Napoli in persona di Marco Calafato nato a Napoli il 6/04/1969; 8.TA Padova in persona di Marina Grassetto nata a Padova il 16/01/1956; 9.TA Palermo in persona di Giuseppe Pirrone nato a Ficarra(ME) i 19/12/1963; 10. TA Parma in persona di Reotilde Silvestri nata a Parma il 02/06/1949; 11.TA Prato in persona di Maria Petrà nata a Rodi(Grecia) il 30/05/1939; 12. TA Roma in persona di Maria



Barbara Amboni

Monica Petra

Giuseppina Caporaso nata a Roma il 02/01/1958; 13.TA Sassari in persona Daniela Marrosu nata a Sassari il 12/08/1971;14. TA Trento in persona di Marialuisa Negri nata a Trento il 8/07/1948;15. TA Treviso in persona di Antonella Cestaro nata a Mogliano Veneto il 25/06/1960; 16.TA Udine in persona di Elisa Peressin nata a Gorizia il 22/01/1980; 17.TA Venezia in persona di Gianni Cortesi nato a Venezia il 17/01/1950; 18. TA Vicenza in persona di Franca Palumbo nata a Schio il 9/02/1942;

Il *Presidente*, prendendo atto delle presenze, dichiara l'*Assemblea* validamente costituita e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ✓ modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'*Assemblea* nomina, all'unanimità, alla funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta la Signora Barbara Amboni.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il *Presidente* da avvio all'*Assemblea* illustrando come l'*Associazione* abbia l'opportunità di provvedere entro il termine di cui all'art. 101 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017 a modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto.

L'*Associazione* è una *Organizzazione di volontariato* iscritta al n. 153/A del relativo registro tenuto dalla Provincia autonoma di Trento.

Con le variazioni dello statuto proposto l'*Associazione* continuerà ad essere qualificata, senza soluzione di continuità, come "*Organizzazione di volontariato*" ai sensi degli articoli dal 32 al 34 del D.lgs. n. 117/2017, e alle altre norme inderogabili previste dal medesimo decreto in materia di *Enti del Terzo Settore*, al



Barbara Amboni

Barbara Amboni

Monica Terzi

fine di rendere perfezionabile, ai sensi dell'art. 54 del medesimo decreto, l'iscrizione dell'*Associazione* stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nell'apposita sezione.

Si da atto che la base associativa dell'*Associazione* è formata da un numero superiore a tre *Organizzazioni di volontariato*.

Le modifiche allo statuto sono state effettuate sulla base della prassi in materia di Enti del Terzo Settore emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018.

L'*Assemblea* discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal *Presidente*. È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e ne sono esaminate in particolare le clausole variate rispetto alle attuali.

Il *Presidente* da atto che risultano modificati ed integrati gli articoli: 1 (costituzione, sede, principi), 3 (logo dell'associazione), 4 (oggetto, finalità, attività), 5 (associati), 6 (diritti e doveri degli associati), 9 (organi dell'associazione), 11 (assemblea ordinaria), 12 (assemblea straordinaria), 13 (nomina del consiglio direttivo), 15 (poteri del consiglio direttivo), 20 (organo di controllo e revisore legale dei conti), 21 (clausola compromissoria), 23 (patrimonio, esercizio sociale e bilancio), 24 (attività secondarie), 26 (durata e scioglimento dell'associazione) 27 (foro competente), 28 (disposizioni finali).

È specificato che le variazioni degli articoli dello statuto proposte riguardano oltre a norme inderogabili e norme derogabili anche a norme facoltative contenute nel D.lgs. n. 117/2017 e che, all'entrata in vigore del nuovo statuto l'*Associazione* continuerà a qualificarsi come *Organizzazione di volontariato* ai sensi del medesimo decreto contenendo lo statuto le specifiche clausole previste per tale tipologia di enti ed avendo intenzione l'*Associazione* di raggiungere finalità



Barbara Aurbow

Flavia Terza

Flavia Terza

civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con la struttura e il modello giuridico dell'associazionismo di volontariato.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il *Presidente* chiama l'*Assemblea* a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA DI

- approvare un nuovo statuto dell'*Associazione*, posto in **Allegato A** al presente verbale disponendone l'entrata in vigore ed efficacia dal momento di iscrizione nel Registro delle organizzazioni di volontariato relativo alla sede legale dell'*Associazione*,
- dalla data di iscrizione dell'*Associazione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'*Associazione* potrà qualificarsi anche come *Ente del Terzo Settore* con utilizzo, oltre all'acronimo ODV che ne qualifica la tipologia, anche dell'acronimo ETS,
- confermare, fino all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto, l'integrale validità ed efficacia del vigente statuto,
- autorizzare il *Presidente* ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, antecedentemente, dal Registro delle organizzazioni di volontariato relativo alla sede legale dell'*Associazione* al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nei medesimi.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.



Barbara Dubbeni

Antonio Terzo

Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 11.30.

Il Presidente

(Monica Petra)

Monica Petra

Il Segretario

Barbara Amboni
(Barbara Amboni)



AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

.....
Qui Registrato il 23/05/18 Serie 3 N. 3829
.....

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

(*) firma su delega del Direttore provinciale, Daniela Paola Camilli

IL FUNZIONARIO
Michela PASQUALECCHIO (*)

Monica Petra



AGENZIA DELLE ENTRATE
UR - MILANO - UT MILANO 1

.....
.....
.....
.....
.....

Ar
Ed
di
seg
Pre
"A
Vol
TA
1.2
com
volo
1.3
carat
prese
1.4
prom
di Te
princ
1.5
collab
volon
1.6

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TELEFONO AMICO ITALIA - ODV

Titolo I

Art. 1 – Costituzione - Sede - Principi

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “Codice”, con sede legale nel Comune di Trento nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, avente la denominazione: “Associazione Nazionale TELEFONO AMICO ITALIA – Organizzazione di Volontariato”, ovvero in forma abbreviata “TAI – ODV”, di seguito denominata TAI.

1.2 L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di volontariato” o dell’acronimo “ODV” è obbligatorio, ai sensi di legge.

1.3 TAI è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro, retta da principi a carattere democratico, apartitica ed aconfessionale, disciplinata dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

1.4 TAI ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare i Centri che si caratterizzano come servizio di Telefono Amico dislocati sul territorio italiano, costituiti in Associazione con i principi, le finalità e norme del presente Statuto.

1.5 TAI promuove l’impegno delle Associazioni, allo sviluppo e alla collaborazione attiva, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli Associati.

1.6 TAI condivide i principi e s’impegna a rispettare le finalità della “Carta Etica”

Flavia Ferrara

della Federazione Internazionale IFOTES (International Federation of Telephonic Emergency Services) cui aderisce.

Nella realizzazione dei servizi d'ascolto i Centri Associati TAI, di seguito denominati Associati, fanno proprie le norme della "Carta nazionale" approvata dall'Assemblea dei Soci il 2 febbraio 1974.

Art. 2 – Efficacia dello Statuto

Il presente Statuto, vincola alla sua osservanza gli Associati TAI e costituisce la regola fondamentale di comportamento nello svolgimento delle attività dell'organizzazione stessa a tutti i livelli. L'eventuale modifica dello Statuto è adottata con delibera dell'Assemblea straordinaria convocata nei termini previsti dal successivo art. 12.

Art. 3 – Logo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione nazionale TAI è depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. E' costituito da figura stilizzata in colore blu chiaro e parti più scure, raffigurante due mani che s'intrecciano in segno di accoglienza e solidarietà, con la scritta sottostante TelefonoAmicoItalia - ODV.

Il Logo sarà utilizzato nei documenti, nel dominio web www.telefonoamico.it e collegati. La riproduzione sarà utilizzata dagli Associati iscritti e potrà essere concessa a quanti ne faranno richiesta, con divieto di utilizzo a carattere commerciale.

Titolo II

Art. 4 – Oggetto - Finalità - Attività

4.1 TAI ha per oggetto la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento degli Associati, costituiti a livello territoriale in conformità alla Legge.

4.2 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Roberto Ambrosini

Flavia Perzo

4.3 TAI, si propone di promuovere la "cultura dell'ascolto", operare per il miglioramento della qualità della relazione d'aiuto telefonica, per la lotta contro il disagio, l'esclusione sociale e l'emarginazione. Gli ambiti di settore nei quali TAI potrà operare sono: assistenza sociale e sociosanitaria, istruzione, formazione, cultura, tutela dei diritti civili.

4.4 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di

cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.5 TAI si prefigge inoltre di collegare, unificare e definire uniformemente finalità e metodologie d'intervento poste in essere dagli Associati, per garantire ai singoli utenti, in particolare a quelli svantaggiati in ragione di condizioni personali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari, la possibilità di fruire del medesimo servizio.

Le attività sopra riportate potranno essere promosse e svolte anche nel campo editoriale.

4.6 TAI si propone infine di realizzare le condizioni per lo sviluppo della rete nazionale a numerazione unica, per garantire la massima diffusione e fruibilità del servizio su tutto il territorio nazionale.

Per realizzare le proprie finalità istituzionali, TAI potrà sviluppare le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) sostenere e realizzare iniziative per la formazione allo scopo di migliorare la comunicazione e la relazione d'aiuto nel servizio reso;
- b) promuovere la qualificazione organizzativa degli Associati;
- c) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione attiva da parte degli Associati;
- d) prestare la propria collaborazione per favorire il sostegno e/o l'apertura di nuovi centri di ascolto telefonico;
- e) utilizzare anche canali alternativi d'ascolto e accoglienza attraverso nuovi

Barbara Ambrosi



Flora De Rita

mezzi di comunicazione mantenendosi fedele ai principi ispiratori del servizio;

f) attuare studi e ricerche specifiche attraverso un osservatorio permanente del disagio;

g) pubblicare in proprio, o tramite il concorso di terzi, il risultato di ricerche e studi sul servizio erogato;

h) raccogliere, e mettere a disposizione degli Associati, studi, informazioni, dati e documentazione sulle attività delle organizzazioni di volontariato impegnate nel soccorso e aiuto telefonico (nazionali ed internazionali) ed in generale, sulle tematiche di rilevanza per la "salute emozionale";

i) fornire servizi di documentazione agli enti locali, alle istituzioni pubbliche ed altri soggetti di diritto pubblico e privati, anche tramite apposite convenzioni;

j) organizzare congressi, seminari di studio, incontri, convegni, manifestazioni di promozione e sostegno del servizio di ascolto;

k) svolgere ogni altra attività che possa ritenersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

4.7 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 6 del *Codice*, nonché le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del *Codice*.

4.8 Per perseguire pienamente le finalità statutarie, TAI potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile allo scopo ed accedere a servizi professionali di terzi.

TAI potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private, Enti, Associazioni, Movimenti, Imprese.

4.9 TAI si avvale delle prestazioni gratuite dei volontari degli Associati che ne

fanno parte, come di altri supporti professionali vicini all'Associazione della quale condividono lo spirito di servizio.

4.10 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del *Codice*.

4.11 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4.12 Ai fini del *Codice* non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

4.13 Le disposizioni di cui al Titolo III del *Codice* non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Titolo III

Art. 5 – Associati

5.1 Possono essere Associati TAI tutti i Gruppi di ascolto, costituiti in forma di associazione e/o organizzazione di volontariato ai sensi di Legge, che condividono ed accettano finalità e norme del presente Statuto, nonché gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono ed accettano

Barbara Ambrosi

Stavice Penco



finalità e norme del presente Statuto, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato.

5.2 L'ammissione è subordinata alla presentazione di domanda scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto e il Regolamento di attuazione, e aver provveduto al versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo è delegato a verificare il possesso dei requisiti e le caratteristiche ritenute valide per l'ammissione ad Associato TAI, come stabilite dal Regolamento.

L'ammissione ad Associato TAI è deliberata su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea ordinaria, validamente costituita.

5.3 Il numero degli Associati è illimitato ma non può essere inferiore numero minimo stabilito dal *Codice*, e l'ammissione a TAI è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso o l'esclusione per le motivazioni previste dall'art. 7.

Art. 6 – Diritti e Doveri degli Associati

6.1 Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti, parità di trattamento e pari condizioni di accesso alle iniziative ed ai servizi in ogni forma realizzata da TAI, senza discriminazione alcuna. Gli Associati partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

6.2 Gli Associati, che non siano in periodo di sospensione, hanno diritto di eleggere gli Organi dell'associazione e di candidare i propri volontari per le cariche sociali.

6.3 Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, di essere informati sulle attività di TAI e di verificare, a richiesta, l'andamento delle medesime come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

6.4 Con l'accettazione del presente Statuto, gli Associati si obbligano a:

- versare entro il 31 marzo di ogni anno la quota associativa secondo l'importo previsto;
- partecipare alle attività associative;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei tempi e nei modi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 7 – Recesso - Sospensione - Esclusione

7.1 Recesso - Gli Associati aderenti possono recedere da TAI con comunicazione scritta, motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso acquista efficacia dall'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Il recesso comunicato oltre il 30 settembre impegna in ogni caso l'Associato al pagamento della quota associativa per l'anno successivo.

7.2 Sospensione - L'Associato è automaticamente sospeso dal diritto di voto qualora non abbia versato la quota associativa entro sei mesi dal termine previsto.

Gli Associati possono inoltre essere sospesi con delibera dell'assemblea ordinaria quando:

- Non adempiano agli obblighi posti a loro carico dallo Statuto e dal Regolamento e dalle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- Non garantiscano il servizio minimo richiesto per far parte dell'Associazione.

L'Associato sospeso è automaticamente reintegrato nel suo diritto di voto dopo 60 giorni dalla rimozione della causa che ha dato luogo alla sospensione.

Il Consiglio Direttivo può disporre autonomamente, con parere motivato, la

sospensione di un Associato solo in casi di urgenza. Tale deliberazione dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile convocata dopo il provvedimento di sospensione. La mancata ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti comporta l'inefficacia del provvedimento stesso.

7.3 Esclusione - Gli Associati decadono automaticamente dalla loro qualifica dopo 12 mesi di sospensione continuata.

La qualità di Associato si perde inoltre a seguito di esclusione deliberata dall'Assemblea nei confronti dell'Associato che commetta azioni disonorevoli, ostacoli o tenti di ostacolare il buon andamento dell'Associazione, non rispetti i doveri imposti dal presente Statuto e dal Regolamento.

Le delibere di sospensione e di esclusione devono essere comunicate all'Associato con idoneo mezzo che evidenzi l'avvenuto ricevimento.

L'Associato escluso può aderire nuovamente a TAI rimuovendo le cause che hanno dato luogo all'esclusione, ripresentando al Consiglio Direttivo regolare domanda di ammissione successivamente valutata dall'Assemblea come previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

La cessazione del rapporto associativo non comporta alcuna liquidazione o restituzione delle quote associative versate, né rivalsa sul patrimonio dell'Associazione in ogni modo costituito, a favore dell'Associato receduto od escluso, o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Dipendenti e collaboratori

8.1 Per il suo funzionamento organizzativo TAI-può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi esterni, stipulando con loro contratti. I rapporti tra l'organizzazione e gli eventuali dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla Legge e da apposita disposizione adottata dal

Regolamento.

8.2 Gli eventuali dipendenti e collaboratori sono sottoposti alle normative vigenti in materia di rapporti di lavoro e disposizioni assicurative.

TITOLO IV

Art. 9 – Organi dell'Associazione

9.1 Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Organo di controllo.

9.2 I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati degli enti associati.

9.3 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del *Codice* che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 – Assemblea degli Associati

10.1 L'Assemblea composta da tutti gli Associati TAI, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente TAI. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.2 Gli Associati in persona del loro Presidente, sono convocati in assemblea dal Presidente TAI almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, deve essere inviata tramite lettera o e-

Barbara Debbasi

Bureau 1/20



mail inviate all'indirizzo collegato al dominio "telefonoamico.it" e/o ad altro indirizzo appositamente comunicato a tutti gli Associati anche se sospesi, almeno trenta giorni prima dalla data fissata per l'assemblea presso la sede sociale dei singoli centri, o altro indirizzo da questi segnalato all'uopo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche con domanda sottoscritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ed in luogo facilmente accessibile a tutti gli Associati

10.3 Delle assemblee degli Associati è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono conservati presso la segreteria TAI e sono disponibili alla visione degli Associati che lo richiedano. Le decisioni prese dall'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria impegnano tutti gli Associati sia dissenzienti che assenti.

10.4 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11 – Assemblea Ordinaria

11.1 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

11.2 Nel caso in cui il Presidente di un Centro Associato di TAI sia nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, potrà farsi sostituire da altro volontario del proprio Centro mediante delega scritta. La sostituzione è obbligatoria se il Presidente del Centro che vuole partecipare all'Assemblea è un membro del Consiglio Direttivo. I voti sono espressi per chiamata nominale e sono palesi.

11.3 Fermo restando quanto previsto al comma precedente del presente articolo,

L'Associazione non si avvarrà della facoltà di cui all'art. 24, comma 3 del *Codice* in materia di deleghe.

11.4 L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati presenti:

- la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori;

- l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, il bilancio sociale;

- l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del *Codice*;

- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- la programmazione delle attività sociali;

- la fissazione delle quote e dei contributi associativi straordinari;

- la scelta degli eventuali collaboratori esterni e la determinazione degli eventuali compensi per la loro prestazione nel caso d'impegni rilevanti e continuativi;

- l'ammissione di nuovi Associati;

- la ratifica delle commissioni di lavoro proposte dal Consiglio Direttivo e dei loro componenti;

- ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, nonché gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

Barbara Dubois

Mouicor

11.5 Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea ordinaria TAI può deliberare con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli Associati presenti su altre materie quali:

- l'approvazione o la modifica dei regolamenti;
- i provvedimenti di esclusione e di sospensione degli Associati, compresa la ratifica del provvedimento di sospensione d'urgenza di cui all'art. 7

11.6 I voti sono espressi per chiamata nominale e sono palesi tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Art. 12 – Assemblea Straordinaria

12.1 L'Assemblea Straordinaria, convocata con le modalità di cui all'art. 10, delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati:

- con voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti, sulle modifiche dello Statuto, dell'atto costitutivo e della Carta Nazionale;
- con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti, sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, nonché sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

12.2 Nel caso in cui il Presidente di un Centro Associato di TAI sia nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, potrà farsi sostituire da altro volontario del proprio Centro mediante delega scritta. La sostituzione è obbligatoria se il Presidente del Centro che vuole partecipare all'Assemblea è un membro del Consiglio Direttivo. I voti sono espressi per chiamata nominale e sono palesi.

Art. 13 – Nomina del Consiglio Direttivo

13.1 TAI è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente ed un numero di consiglieri da un minimo di quattro a un massimo di otto, escluso

il Presidente.

13.2 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. I componenti sono eletti dall'assemblea degli Associati la quale ne fissa il numero. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati.

13.3 Qualora si verifichi il caso che per eleggere un Consigliere risultino votati a parità di voti due o più volontari, si procederà al ballottaggio tra i due o più candidati.

13.4 Il Consiglio nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra di loro.

Possono essere nominati Consiglieri i volontari appartenenti agli Associati in regola con il disposto statutario al momento della convocazione delle elezioni.

I consiglieri possono essere rimossi motivatamente dall'Assemblea degli Associati

In difetto del numero stabilito di consiglieri, il Direttivo sarà reintegrato con i primi dei non eletti. In mancanza di nominativi l'assemblea li eleggerà direttamente. I Consiglieri così nominati resteranno in carica per tutta la durata del mandato. In ogni caso l'integrazione del Consiglio potrà avvenire per non più del 50% dei componenti iniziali.

Art. 14 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque, almeno una volta ogni semestre. Per la validità delle deliberazioni



Barbara Dubbini

Flavia Ferrara

occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'incontro, da recapitarsi ai Consiglieri a cura del Presidente almeno sette giorni prima della data di convocazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano di servizio nell'ambito di TAI.

Art. 15 – Poteri del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di TAI, senza limitazioni. Rientrano nella competenza del Consiglio Direttivo, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo

- la nomina al suo interno del vicepresidente, del segretario e del tesoriere
- la delega sotto propria responsabilità, per l'esecuzione di particolari compiti a commissioni costituite da Associati o da singoli delegati;
- la delega a rappresentare l'Associazione TAI nei vari consessi nazionali ed internazionali, oltre al Presidente che la rappresenta di diritto;
- la redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la composizione dell'ordine del giorno delle assemblee;
- la predisposizione di Regolamenti interni nonché la vigilanza sulla loro applicazione e l'adozione delle necessarie misure disciplinari;
- l'assunzione di personale e collaboratori, se necessario e nei limiti indicati dall'Assemblea.

15.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i



Barbara Dubocari

Lovicaterra

terzi ne erano a conoscenza.

15.3 Delle riunioni del Consiglio si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

15.4 E' facoltà del Consiglio delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente.

Art. 16 – Obblighi dei componenti il Consiglio Direttivo

S'intendono decaduti dalla carica i Consiglieri che non intervengono a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo.

Nel caso venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo il Presidente dovrà convocare quanto prima l'Assemblea elettiva degli Associati.

Durante il periodo di transizione il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione sino alle nuove elezioni. In caso di impossibilità a svolgere tale compito, l'Assemblea nominerà un comitato provvisorio di tre membri esclusivamente preposto a tal scopo.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati. La carica di Presidente TAI è incompatibile con quella di Presidente di Centro.

Il Presidente rappresenta legalmente TAI nei confronti dei terzi ed in giudizio, è responsabile della sua gestione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica delle decisioni assunte dallo stesso, nella prima riunione utile del Consiglio.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati. Il Vicepresidente assume le veci del Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.



Barbara Dubbini

Barbara Dubbini

Flora Ferrara

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario, nominato da Consiglio Direttivo tra i suoi stessi componenti:

- è responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio della puntuale esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, delle istruzioni ricevute e

coadiuva il Presidente per il buon funzionamento di TAI;

- svolge le funzioni ad esso attribuite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;

- funge da Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 19 – Il Tesoriere

È nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi stessi componenti. Ha in consegna la cassa sociale, cura la contabilità, provvede alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti delle spese in conformità alle direttive ricevute dal Consiglio. Su autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può avvalersi dell'aiuto di un contabile, anche esterno a TAI.

Art. 20 – L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti

20.1 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, entrambi anche in forma monocratica, sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

20.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

20.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione incarica per la funzione di revisione un Revisore legale dei conti o

una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro stabilendone il compenso.

20.4 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove non obbligatori per legge, sono organi o funzioni (con riferimento al Revisore legale dei conti) meramente facoltativi, ma ove nominati o incaricati (con riferimento al Revisore legale dei conti) esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

20.5 I membri dell'Organo di controllo durano in carica e l'incarico di Revisore legale dei conti è attribuito per tre esercizi, sono rieleggibili e nuovamente incaricabili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina o incarico.

20.6 La carica di Organo di controllo e l'incarico di Revisore legale dei conti sono incompatibili con quella di membro del Consiglio Direttivo.

20.7 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 21 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Art. 22 – Commissioni

Il Consiglio Direttivo costituisce, con le modalità previste dal Regolamento di



Barbara Ambrosi

Storici

Barbara Ambrosi

SF

co

23.

attuazione, Commissioni specifiche per la realizzazione delle finalità associative e si rapporta con esse tramite un Consigliere referente.

I servizi resi dalle Commissioni sono a titolo gratuito salvo il rimborso autorizzato delle spese di missione. I componenti delle Commissioni possono essere scelti anche tra persone esterne all'ambito TAI. La nomina dei componenti delle Commissioni, proposta dal Consiglio Direttivo, sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea.

Le Commissioni lavorano su mandato triennale del Consiglio Direttivo.

Titolo V

Art. 23 – Patrimonio, Esercizio sociale e Bilancio


23.1 Il patrimonio dell'Associazione TAI è costituito da

- Beni materiali e immateriali a qualunque titolo acquisiti da Enti pubblici o Privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- Quote associative degli aderenti;
- Contributi degli aderenti;
- Contributi di privati;
- Contributi d'Istituzioni pubbliche, Private, Fondazioni, ecc. finalizzati a specifiche attività o progetti dell'Associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Eventuali entrate derivanti da attività economiche produttive marginali consentite dalla Legge.
- Da ogni altra entrata che contribuisca ad incrementare l'attivo sociale.

23.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi,



Barbara Amberti

Flavia Carera

entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Barbara Dubbini

23.3 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dell'anno successivo o altro termine previsto dalle leggi in vigore, deve essere convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo redige, secondo le modalità di cui all'art. 13 del *Codice*, il Bilancio consuntivo che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto economico relativi all'esercizio trascorso e lo accompagna con una relazione delle attività svolte per il raggiungimento degli scopi statuari, che hanno determinato il consuntivo economico e la movimentazione finanziaria.

Flaminia

Il bilancio consuntivo sarà a disposizione degli Associati almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e comunque sarà consultabile, a richiesta, presso la sede operativa di TAI.

23.4 Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del *Codice*, deve essere redatto il bilancio sociale secondo le forme e le modalità ivi previste.

23.5 Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea formulerà un piano di attività sociali per l'esercizio successivo e la previsione dei finanziamenti per la copertura dei costi, nonché la determinazione del valore delle quote associative, approvando il piano di Bilancio preventivo.

Barbara Dubbini

A
26
26.4
prev
salva
seco
man

Art. 24 – Attività secondarie

A scopo esclusivo di autofinanziamento e senza fini di lucro, TAI potrà esercitare attività produttive marginali consentite dalla Legge, che saranno individuate ed approvate dall'Assemblea degli Associati.

Il bilancio è redatto nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del *Codice*.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*.

Art. 25 – Assicurazione

Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell'ambito di TAI saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto della Legge, fatta eccezione per tutti coloro che risultano già coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi della citata legge.

Titolo VI**Art. 26 – Durata e Scioglimento dell'Associazione**

26.1 TAI è costituita a tempo indeterminato.

26.2 L'eventuale scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata, riunita con le maggioranze previste dall'art. 12 ed il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità degli Associati.

26.3 L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

26.4 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla



Barbara Barbieri

Fondazione Terza

data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 27 – Foro di competenza

Il Foro di competenza per tutte le controversie concernenti l'associazione, fermo quanto previsto al precedente articolo 21, è individuato presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede legale TAI.

Art. 28 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. ed in subordine ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.



Barbara Deuboni

Flavia...

- 1
- 1
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20



Nr	Centro		5 maggio 2019
1	BASSANO DEL GRAPPA	-	
2	BERGAMO	Alessandro Piscone	Alessandro Piscone
3	BOLZANO	Paola Foffani	Paola Foffani
4	BRESCIA	-	
5	BUSTO ARSIZIO	Maria Antonietta Ferrario	Maria Ferrario
6	MANTOVA	Katia Proietti	Katia Proietti Stella
7	MILANO	Tiziana Bedani	Tiziana Bedani
8	MODENA	Marco Antonio Magnanini	Marco Magnanini
9	NAPOLI	Marco Calafato	Marco Calafato
10	PADOVA	Marina Grassetto	Marina Grassetto
11	PALERMO	Giuseppe Pirrone	Giuseppe Pirrone
12	PARMA	Reotilde Silvestri	Reotilde Silvestri
13	PRATO	Maria Petrà	Maria Petrà
14	ROMA	Maria Giuseppina Caporaso	Maria Giuseppina Caporaso
15	SASSARI	Daniela Marrosu	Daniela Marrosu
16	TRENTO	Marialuisa Negri	Marialuisa Negri
17	TREVISO	Antonella Cestaro	Antonella Cestaro
18	UDINE	Elisa Peressin	Elisa Peressin
19	VENEZIA	Gianni Cortesi	Gianni Cortesi
20	VICENZA	Franca Palumbo	Franca Palumbo